



News e informative

C'È TEMPO FINO AL 15 NOVEMBRE 2018 PER DICHIARARE LA COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO IVA CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2019

Con la pubblicazione del **provvedimento direttoriale prot. 215450/2018** avvenuta lo scorso 19 settembre 2018 si completa il mosaico di provvedimenti che consentiranno ai contribuenti interessati di optare per la costituzione del "gruppo Iva", istituto introdotto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2017 in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 11 della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

Prima del richiamato provvedimento, che approva il modello di dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva, è stato pubblicato nella G.U. n. 90 del 18 aprile 2018 il **D.M. Economia e Finanze del 6 aprile 2018**, previsto dall'articolo 70-duodecies comma 6, D.P.R. 633/1972, che contiene le disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme in tema di gruppo Iva.

Di seguito, con la **risoluzione n. 54/E del 10 luglio 2018**, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello previste dall'articolo 70-ter, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1973, finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un gruppo Iva.

Tutto pronto, quindi, per il debutto del gruppo Iva tenendo comunque presente che *"in sede di prima applicazione"* se il **modello AGI/1** approvato dal recente provvedimento prot. 215450/2018 viene presentato **entro il 15 novembre 2018** il gruppo Iva ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

A regime, invece, saranno valide le seguenti regole:

- se il modello viene presentato dal 1/1 al 30/9, l'opzione o la revoca hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- se il modello viene presentato dal 1/10 al 31/12, l'opzione o la revoca hanno effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Le istruzioni alla compilazione del modello AGI/1 precisano che per l'esercizio delle opzioni contabili (articoli 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del gruppo e che le opzioni contabili hanno effetto a decorrere dalla stessa data di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo.

In cosa consiste il gruppo Iva

L'articolo 1 comma 24, L. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017) ha inserito nel Decreto Iva, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis denominato "gruppo Iva" (composto dagli articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies), in base al quale i soggetti passivi d'imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono esercitare l'opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato gruppo Iva.

A tal proposito va tenuto presente che secondo quanto previsto dai primi 3 commi del citato articolo 70-ter:



- si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ. e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:
 - a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
 - b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
- si considera sussistente un **vincolo economico** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
 - a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
 - b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
 - c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
- si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

I vincoli finanziario, economico e organizzativo devono quindi sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

I soggetti che erano stati esclusi dal gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all'atto dell'opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (così prevede l'articolo 70-*quater*, comma 5, D.P.R. 633/1972).

L'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-*novies* (articolo 70-*quater*, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Al gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all'estero.

Il modello AGI/1

Il modello recentemente approvato con il provvedimento direttoriale prot. 215450/2018, da presentarsi in forma esclusivamente telematica, è utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del gruppo (articolo 70-*bis*) da parte del rappresentante del gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al gruppo viene attribuito un proprio numero di partita Iva, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva.

Le funzioni del modello AGI/1

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

- le opzioni contabili, per l'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-*bis*;
- l'inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l'ingresso o la cessazione del partecipante al gruppo;



- il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del gruppo cessi di far parte del gruppo senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti (articolo 70-*septies*, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al gruppo;
- la variazione della denominazione del gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo (articolo 70-*novies*, comma 1);
- la cessazione del gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (articolo 70-*decies*, comma 4).

| TIPO DI DICHIARAZIONE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|--|--------|------|------|--|--|--|
| 1 | OPZIONE | | | | | | | | | | |
| 2 | OPZIONI CONTABILI | | | | | | | | | | |
| 3 | INCLUSIONE / ESCLUSIONE PARTECIPANTE | | | | | | | | | | |
| 4 | SUBENTRO RAPPRESENTANTE | | | | | | | | | | |
| 5 | VARIAZIONE DATI | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data variazione</th> </tr> <tr> <th>giorno</th> <th>mese</th> <th>anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Data variazione | | | giorno | mese | anno | | | |
| Data variazione | | | | | | | | | | | |
| giorno | mese | anno | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | REVOCA | | | | | | | | | | |
| 7 | CESSAZIONE | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data cessazione</th> </tr> <tr> <th>giorno</th> <th>mese</th> <th>anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Data cessazione | | | giorno | mese | anno | | | |
| Data cessazione | | | | | | | | | | | |
| giorno | mese | anno | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Il modello, oltre a questa sezione iniziale, si compone poi di altre sezioni dedicate alla evidenziazione dei dati del gruppo Iva, di quelli del legale rappresentante, dei dati relativi ai soggetti partecipanti e alle attività svolte dal gruppo Iva.

I dati del gruppo Iva e del suo legale rappresentante

| | | |
|---|---------------|---|
| DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA | Denominazione | <input type="text"/> |
| | Partita IVA | <input type="text"/> |
| | | Opzione 36-bis <input type="checkbox"/> |
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO IVA | Partita IVA | <input type="text"/> |



I dati dei soggetti partecipanti al gruppo Iva

QUADRO A

Soggetti partecipanti al Gruppo IVA

| | Partita IVA | Data | Inclusione | Esclusione |
|----|-------------|--------------------|------------|------------|
| A1 | 1 | 2 giorno mese anno | 3 | 4 |
| | 5 Firma | 6 giorno mese anno | | |
| A2 | 1 | 2 giorno mese anno | 3 | 4 |
| | 5 | 6 giorno mese anno | | |
| A3 | 1 | 2 giorno mese anno | 3 | 4 |
| | 5 | 6 giorno mese anno | | |

I dati delle attività svolte dal gruppo Iva

QUADRO B

Attività svolte dal Gruppo IVA

| | Tipo di comunicazione | Codice attività | Descrizione dell'attività | Contabilità separata |
|----|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| B1 | 1 A C | 2 | 3 | 4 |
| B2 | 1 A C | 2 | 3 | 4 |
| B3 | 1 A C | 2 | 3 | 4 |

Brescia, 25 ottobre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it